



ANFFAS[®] ONLUS

Associazione Nazionale Famiglie
di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale

Osservatorio Nazionale Amministrazione di Sostegno

Nota informativa 02/07

5 febbraio 2007

CORTE COSTITUZIONALE

SECONDA SENTENZA IN MERITO ALLA LEGGE 6/2004

Ancora una volta il Giudice tutelare del Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Chioggia ha sollevato una questione di legittimità costituzionale (questa volta rispetto agli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 6/2004, nella parte in cui l'attivazione dell'amministrazione di sostegno non viene subordinata al consenso dell'interessato, il quale, nel caso in esame, aveva manifestato la sua contrarietà alla nomina di un soggetto che lo rappresentasse ufficialmente nei rapporti con l'ambiente sociale) e ancora una volta la Corte Costituzionale con l'Ordinanza n° 4 del 19 gennaio 2007 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice tutelare.

La Corte ha chiarito che *“l'art. 407 del codice civile, nel disciplinare il procedimento per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno, prevede espressamente che il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce e deve tenere conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (comma 2) e che tale dato normativo, contrariamente all'assunto del rimettente, non esclude, ma anzi chiaramente attribuisce al giudice, anche il potere di non procedere alla nomina dell'amministratore di sostegno in presenza del dissenso dell'interessato, ove l'autorità giudiziaria, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta dalla norma censurata, ritenga detto dissenso – nel contesto della fattispecie sottoposta al suo giudizio – giustificato e prevalente su ogni altra diversa considerazione, senza che la sottoposizione del rilievo del dissenso alla condizione della sua compatibilità con gli interessi e con le esigenze di protezione della persona integri violazione dei parametri costituzionali denunciati (artt. 2 e 3 della Costituzione), i quali, invece, sono in questo modo realizzati”*.

<http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/novita/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=4&AnnoDec=2007&TrmD=&TrmM>

Indirizzare sempre ad Angelo Fasani: angelo.fasani@anffasmilano.it
c.p.c. a Emanuela Bestini: ebertini@anffas.net



S.A.I.?
(Servizio Accoglienza e Informazione)
sai@anffas.net

